

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 7 DEL 28 AGOSTO 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
ORARIO DI LAVORO E RIPOSI	PAG. 2
LIBRO UNICO DEL LAVORO	PAG. 2
ASSUNZIONI	PAG. 2
DIMISSIONI	PAG. 2
CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO	PAG. 3
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE	PAG. 3
CONTRATTO DI LAVORO DI APPRENDISTATO	PAG. 3
CONTRATTO DI LAVORO <i>PART-TIME</i>	PAG. 3
<i>JOB ON CALL</i>	PAG. 3
CUMULO TRA REDDITO DI PENSIONE E DI LAVORO	PAG. 4
PENSIONATI VOLONTARI	PAG. 4
<i>CLASS ACTION</i>	PAG. 4
PROCESSO CIVILE	PAG. 5
NOTIFICHE TELEMATICHE	PAG. 5
GIUDICE DI PACE	PAG. 5

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le principali novità apportate in materia di giustizia e lavoro da parte del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, entrato in vigore il 25 giugno stesso. Tale decreto ha apportato modifiche a numerosi istituti e ha introdotto alcune novità sia in materia fiscale che di lavoro che di giustizia. Saranno oggetto di analisi nella presente circolare solamente gli ultimi due argomenti, poiché il primo è stato già affrontato nella Circolare n. 6.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**ORARIO DI LAVORO E
RIPOSI**

Sono state apportate numerose semplificazioni e precisazioni con riguardo all'orario notturno di lavoro (definendo più chiaramente il "lavoratore notturno", abolendo l'obbligo di comunicazione periodica dell'esecuzione di tale lavoro a diversi Uffici), al lavoro straordinario (abolendo la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro se i dipendenti superavano le 48 ore settimanali), ai riposi giornalieri e settimanali (definendo meglio gli istituti e apportando la possibilità di deroghe).

**LIBRO UNICO DEL
LAVORO**

Viene prevista l'uscita di scena del libro matricola, del libro paga e del registro di impresa (previsto per i datori di lavoro agricoli). Tali libri saranno sostituiti dal libro unico del lavoro. Tale variazione è motivata dall'inadeguatezza dei suddetti registri ai fini dell'accertamento della regolarità e della costituzione del rapporto di lavoro, anche in considerazione degli obblighi telematici oggi vigenti.

Saranno obbligati a tenere il libro unico del lavoro tutti i datori di lavoro, con esclusione di quelli domestici, e dovranno registrarvi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Un decreto del Ministro del lavoro regolerà contenuto e modalità di tenuta del libro.

ASSUNZIONI

Per l'assunzione sono previste alcune modifiche, fra cui l'introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica preventiva al servizio competente, e della consegna della ricevuta di tale comunicazione al dipendente prima dell'inizio della prestazione.

DIMISSIONI

Scompare per il lavoratore l'obbligo di comunicazione online al Ministero del Lavoro della volontà di presentare le proprie dimissioni.

Si torna ora alla forma libera delle dimissioni che, salvo diversa previsione contrattuale, potranno non essere rese per iscritto, anche

se tale forma rimane fortemente consigliabile.

**CONTRATTO DI LAVORO
ACCESSORIO**

Viene modificato anche l'elenco delle attività accessibili tramite il lavoro accessorio (prestazioni occasionali retribuite tramite ticket acquistati da rivenditori autorizzati): tali attività dovranno essere di natura occasionale nell'ambito di lavori domestici, giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, insegnamento privato supplementare, manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli, di emergenza o di solidarietà, periodi di vacanza di giovani con età inferiore a 25 anni regolarmente iscritti all'Università o scuola superiore, attività agricole a carattere stagionale, impresa familiare (ma solo nei settori del turismo, commercio e servizi), consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Sono ritenute accessorie le attività retribuite con un compenso complessivamente non superiore a € 5.000,00 nel corso dell'anno, con riferimento a ciascun committente.

**CONTRATTO DI LAVORO
A TERMINE**

Alcune modifiche hanno interessato anche l'istituto del contratto a tempo determinato. Esso rimane giustificabile solo in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; tuttavia, tali ragioni potranno riguardare anche l'ordinaria attività e non dovranno essere necessariamente collegate a situazioni eccezionali o temporanee.

Inoltre, potrà essere rinnovato oltre i 36 mesi attualmente consentiti, qualora sia previsto dai contratti collettivi nazionali.

**CONTRATTO DI LAVORO
DI APPRENDISTATO**

Viene cancellato il limite di due anni di durata; spetta ora al contratto collettivo adeguare la nuova disciplina consentendo di avviare tali rapporti anche per una breve durata sulla base di alcuni presupposti (che, presumibilmente, verranno indicati da parte del Ministero del Lavoro). Pertanto si apre la possibilità di applicare tale tipo di contratto anche per attività che, per loro natura, sono di durata inferiore al biennio, come le attività stagionali.

Per quanto riguarda, invece, l'apprendistato di alta formazione sono poche le novità, limitandosi ad una sua estensione anche ai dottorati di ricerca.

**CONTRATTO DI LAVORO
PART-TIME**

Decade la penalizzazione prevista dalla legge n. 247/2007 per i contratti di lavoro a tempo parziale inferiore a 12 ore settimanali. Per questi era stato previsto un aggravio in termini di maggiori contributi previdenziali, ora scomparso.

JOB ON CALL

Viene reintrodotta il contratto di lavoro intermittente o lavoro a chiamata (*job on call*), per le prestazioni a carattere discontinuo

individuare – in assenza di un intervento della contrattazione collettiva – dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004 nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, quali le attività di sorveglianza e di portineria, o per periodi predeterminati, quali il fine settimana, le ferie estive o le vacanze natalizie o pasquali.

Tale contratto può essere concluso con persone di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 anni, anche se in pensione.

**CUMULO TRA REDDITO
DI PENSIONE E DI
LAVORO**

Cade il divieto di cumulo tra reddito di pensione e di qualsiasi altro tipo di lavoro (possibilità già prevista per alcune categorie quali parlamentari, giudici di pace e tributari, assessori, ecc...). Dal 1° gennaio 2009, infatti, non è più prevista la trattenuta dell'intera pensione per i pensionati che lavorano. Tale misura dovrebbe incentivare la permanenza in attività dei pensionati e contrastare forme di lavoro nero o irregolare.

PENSIONATI VOLONTARI

Ai fini del contenimento della spesa per il pubblico impiego sono state introdotte alcune misure per la riduzione del personale in servizio. Tre sono gli istituti:

- 1) per il triennio 2008/2009 il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso di una anzianità contributiva di 35 anni, potrà richiedere l'esonero dal servizio fino al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni; durante il periodo di esonero spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello corrisposto al momento della collocazione nella nuova posizione, elevato al 70% in caso di svolgimento di attività di volontariato;
- 2) vengono ridotte le possibilità di permanere in servizio anche dopo il raggiungimento dei limiti massimi di anzianità contributiva;
- 3) le Amministrazioni dello Stato avranno la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di 6 mesi, di coloro che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, con eccezione di magistrati e professori universitari.

CLASS ACTION

Viene rimandato di sei mesi il debutto della *Class Action* all'italiana. Infatti, l'entrata in vigore dell'art. 140 bis del codice del consumo è stata rinviata dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009. Tale rinvio sembra essere giustificato dalla volontà di accrescere la portata dell'azione dal punto di vista della cerchia dei possibili convenuti, che sarebbe destinata ad allargarsi fino a ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione.

PROCESSO CIVILE

Al fine della riduzione del numero di cause civili pendenti di fronte ai Tribunali, viene previsto che l'assenza in due udienze consecutive delle parti porta alla cancellazione della causa e alla dichiarazione di estinzione del processo.

NOTIFICHE TELEMATICHE

Tutte le notificazioni di cui all'art. 170 comma 1 (cioè le notificazioni e comunicazioni da farsi al procuratore costituito una volta radicato il contraddittorio) e all'art. 192 comma 1 (cioè le comunicazioni dell'ordinanza di nomina del consulente tecnico) del Codice di Procedura Civile dovranno essere effettuate per via telematica all'indirizzo di cui all'art. 7 del D.P.R. 123/2001 (l'indirizzo mail comunicato all'Ordine di appartenenza, al Tribunale o dichiarato al certificatore della firma digitale).

GIUDICE DI PACE

Ai fini di deflazionare il carico di lavoro che grava sui Tribunali e di semplificare alcune questioni, sono state aumentate le competenze del giudice di pace (la competenza per valore passa, nelle cause relative ai beni mobili, da € 2.500,00 a €7.500,00 e, nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, da € 15.000,000 a € 25.000,00).